

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

tra

lo Stato, in persona del Prefetto di _____

e

il Sig./la Sig.ra _____

Preambolo

L'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana.

A questi obiettivi mira l'accordo di integrazione che, ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, lo straniero è tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.

Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra _____, di seguito denominato «l'interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di _____, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. – Impegni dello straniero

L'interessato si impegna a:

a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

L'interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

Art. 2. – Impegni dello Stato

Lo Stato:

a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione;

agevola, inoltre, l'accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato;

b) garantisce, in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell'obbligo;

c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l'associazionismo no profit.

In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Art. 3 – Durata dell'accordo

L'accordo ha la durata di due anni ed è soggetto a proroga per la durata di un anno, nel caso previsto dall' articolo 6.

Art. 4. – Articolazione dell'accordo per crediti

L'accordo è articolato per crediti, nel senso che all'interessato sono riconosciuti crediti numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale.

I crediti maturati subiscono decurtazioni in connessione con: le condanne *penali* anche con sentenza non definitiva; l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari. L'ammontare delle decurtazioni è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi.

Art. 5. – Scadenza e verifica dell'accordo

Alla scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di _____, di seguito «sportello unico», avvia la verifica del medesimo, attraverso la documentazione presentata dall'interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea documentazione, l'interessato può chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello unico.

La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell'art. 1, lett. a) e b);

b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a);

c) inadempimento dell'accordo e conseguente espulsione dell'interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l'interessato non può essere espulso, l'inadempimento dell'accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione o cittadinanza.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia nonché l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, lett. c) producono gli effetti di cui alla precedente lett. c).

Art. 6. – Proroga dell'accordo

Ove si verificano le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 5, si producono automaticamente, senza che sia necessaria la stipula di un nuovo accordo, la proroga dell'accordo e gli altri effetti previsti dalle predette disposizioni. Dopo un anno dalla comunicazione della proroga dell'accordo all'interessato, lo sportello unico attiva la verifica finale.

Qualora, a conclusione di essa, sia accertato che il numero dei crediti finali continui ad essere compreso tra uno e ventinove o non siano stati conseguiti i prescritti livelli di conoscenza della lingua italiana parlata e della cultura civica e della vita civile in Italia, il prefetto decreta l'inadempimento parziale dell'accordo, che è preso in considerazione nelle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione o cittadinanza.

Qualora i crediti finali siano pari o inferiori a zero, l'interessato è espulso dal territorio nazionale. Se, ai sensi della legislazione vigente, non si può fare luogo all'espulsione, l'inadempimento dell'accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle decisioni discrezionali in materia di immigrazione o cittadinanza.

Art. 7. – Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione

Presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è istituita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono comunicati di volta in volta all'interessato. Questi ha accesso diretto all'anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.

Art. 8. – Disposizioni finali.

La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di _____.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica _____, recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

Il presente accordo di integrazione è sottoscritto

- dal sig/sig.ra _____ (cognome)
_____ (nome), nato/a a _____ (città)
_____ (Stato) il _____ (data),
titolare del passaporto o di documento equipollente n. _____,
rilasciato da _____ (autorità) il _____ (data)

e, per lo Stato,

- dal/dalla _____, in qualità di Prefetto di
_____/delegato del Prefetto di _____

Firma dell'interessato

Firma del Prefetto o suo delegato

L'interessato approva specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 6, secondo cui, ove si verificano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5, si producono di diritto, cioè senza necessità di stipulare un ulteriore accordo, la proroga dell'accordo per un anno e gli altri effetti previsti dalle medesime disposizioni.

Firma dell'interessato _____

Luogo e data _____

^^

Nell'ipotesi in cui il firmatario dell'accordo sia un minore, l'accordo è sottoscritto, nella loro qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale, anche

(1) dal sig/sig.ra _____ (cognome)
_____ (nome), nato/a a _____ (città)
_____ (Stato) il _____ (data),
titolare del passaporto o di documento equipollente n. _____,
rilasciato da _____ (autorità) il _____ (data)

e

(2) dal sig/sig.ra _____ (cognome)
_____ (nome), nato/a a _____ (città)
_____ (Stato) il _____ (data),
titolare del passaporto o di documento equipollente n. _____,
rilasciato da _____ (autorità) il _____ (data)

Firma (1) _____

Firma (2) _____

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell'interessato approvano specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 6, secondo cui, ove si verificano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5, si producono di diritto, senza necessità di stipulare un ulteriore accordo, la proroga dell'accordo per un anno e gli altri effetti previsti dalle medesime disposizioni.

Firma (eventuale) dei genitori o
esercenti la potestà genitoriale

Firma (1) _____

Firma (2) _____

Luogo e data _____